



COMUNE DI OLBIA

ORDINANZA N. 68 del 29/09/2026

OGGETTO: UTILIZZO AI FINI ALIMENTARI DELL'ACQUA EROGATA PRESSO LA SUBFRAZIONE DI MAMUSI: REVOCA ORDINANZA SINDACALE CONTINGIBILE ED URGENTE N. 99 DEL 09.12.2025. CONFERMA DIVIETO DI CUI ALL'ORDINANZA SINDACALE N. 65 DEL 25/09/2026.

IL SINDACO

PRESO ATTO della nota del 05.12.2025 - del Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione della A.S.S.L. n° 2 Gallura (acquisita al protocollo dell'Ente al n° 176391 del 09.12.2025), con la quale si comunicava che le acque di cui trattasi risultano **NON IDONEE** per il superamento dei parametri relativi ai **Trialometani Totali (valore rilevato 385 µg/L)**, si comunicava al contempo il rientro dei valori relativi ai Batteri Coliformi, Escherichia coli e Enterococchi intestinali, mentre non è stato espresso parere in merito alla Torbidità ed al contempo si proponeva la modifica dei provvedimenti di competenza;

APPURATO che all'interno della medesima nota si indicava che le acque di cui trattasi devono ritenersi, ai sensi del D. Lgs. n° 18 del 23/02/2023 e s.m.i., **NON IDONEE** all'utilizzo come acqua potabile e perciò si indica di **EVITARE** il suo consumo come bevanda e per l'incorporazione negli alimenti quando l'acqua rappresenta uno degli ingredienti principali, come ad esempio nelle minestre, mentre è possibile l'utilizzo, per il lavaggio di alimenti e per l'igiene sia della persona che della casa;

VISTA l'Ordinanza sindacale n. 99 del 09.12.2025 con cui si vietava l'utilizzo ai fini alimentari dell'acqua erogata nella località Mamusi in Olbia in quanto le acque di cui trattasi devono ritenersi, ai sensi del D. Lgs. n° 18 del 23/02/2023 e s.m.i., **NON IDONEE** all'utilizzo come acqua potabile e perciò si indica di **EVITARE** il suo consumo come bevanda e per l'incorporazione negli alimenti quando l'acqua rappresenta uno degli ingredienti principali, come ad esempio nelle minestre, mentre è possibile l'utilizzo, per il lavaggio di alimenti e per l'igiene sia della persona che della casa (provvedimenti concernenti le acque destinate al consumo umano ai sensi del D.lgs. n.18 del 23-02-2023);.

PRESO ATTO della nota del 28.09.2026 - del Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione della A.S.S.L. n° 2 Gallura (acquisita al protocollo dell'Ente al n° 126106 del 28.09.2026), con la quale si comunicava che le acque di cui trattasi risultano **NON IDONEE** per il superamento dei parametri relativi ai Batteri **Coliformi, Escherichia coli ed Enterococchi intestinali**, ma che il parametro dei **THM, risulta rientrato a norma**;

ACCERTATO che per quanto attiene il superamento dei parametri microbiologici (**Coliformi, Escherichia coli ed Enterococchi intestinali**) è stata emessa apposita Ordinanza Sindacale contingibile ed urgente n° 65 del 25.09.2026, relativa al divieto di utilizzo delle acque per la medesima sub-frazione;



RICHIAMATO l'art. 2 del Decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18 relativo alla qualità delle acque destinate al consumo umano" secondo il quale: per acque destinate al consumo umano si intendono quelle trattate o non trattate, destinate ad uso potabile, per la preparazione di cibi e bevande o per gli altri usi domestici, a prescindere dalla loro origine, siano esse fornite tramite una rete di distribuzione, mediante cisterne, in bottiglie o in contenitori;

VISTA la necessità di adottare provvedimenti a tutela della salute e dell'incolumità pubblica;

VISTO l'Art. 50, comma 5 del D. Lgs. 267/2000 che sancisce che in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale;

VISTO l'art. 15 del D. Lgs. n. 18/2023 e ss.mm.ii.;

VISTE le vigenti leggi in materia;

Tutto ciò premesso:

ORDINA

1. Per i motivi citati in premessa la **REVOCA** dell'**Ordinanza Sindacale n. 99 del 09.12.2025**, relativa al divieto dell'utilizzo ai fini alimentari dell'acqua presso la frazione di Mamusi – Comune di Olbia, in quanto risulta rientrato nella norma il valore relativo ai **Trialometani Totali**;
2. Il **PERMANERE** in vigore del divieto di cui all'**Ordinanza sindacale n. 65 del 25.09.2026** per quanto attiene il superamento dei parametri microbiologici (**Coliformi, Escherichia coli ed Enterococchi intestinali**) - in quanto, ai sensi del D.lgs. 23/02/2023 n° 18, dette acque **NON sono IDONEE all'utilizzo come acqua potabile e perciò si indica di EVITARE il suo consumo come bevanda e per l'incorporazione negli alimenti, quando l'acqua rappresenta uno degli ingredienti principali, come ad es. nelle minestre, mentre è possibile l'utilizzo per il solo lavaggio di alimenti e per l'igiene sia della persona che della casa, previa bollitura prolungata per almeno 15 minuti, per il lavaggio di alimenti e per l'igiene sia della persona che della casa**;
3. Il presente divieto è valido fino alla comunicazione da parte della ASL n. 2 di Olbia dell'avvenuto ripristino delle condizioni di conformità dell'acqua erogata ai parametri di legge;

DISPONE

Che la presente ordinanza venga trasmessa in copia:

- Al Comando di Polizia Municipale;
- Alla Società Abbanoa Spa sede di Olbia;
- All'Azienda Sanitaria Locale n. 2 di Olbia;



- Agli organi di stampa per la diffusione alla cittadinanza;
- All'Ufficio Messi Comunali per provvedere alla pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio on line.

AVVERTE

Che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna entro 60 giorni, oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, termini tutti decorrenti dalla data di pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio on line dell'Ente.

Gli interessati possono prendere visione ed estrarre copia degli atti presso il seguente ufficio / servizio: Ufficio Idrico Integrato nel seguente orario d'ufficio: Lunedì e Mercoledì dalle 15:00 alle 17:00, Martedì, Giovedì e Venerdì dalle 10:00 alle 13:00

Olbia,

Olbia, 29/09/2026

Il Sindaco

SETTIMO NIZZI

documento firmato digitalmente